



## TRIBUNALE DI LECCE

### SEZIONE I CIVILE

Ai Sig. Presidenti dei Consigli dell'Ordine  
degli Avvocati di Lecce, Brindisi e Taranto  
LORO SEDI

*OGGETTO: Richieste di protezione internazionale ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 25/2008 e art. 19 d.lgs. 150/2011 – Richieste di sospensione dell'esecutività.*

In relazione alle richieste di protezione internazionale ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 25/2008 e art. 19 d.lgs. 151/2011, si è riscontrato che in un'alta percentuale dei ricorsi avverso le decisioni di rigetto della Commissione territoriale viene richiesta la sospensione del provvedimento impugnato.

La maggior parte dei ricorsi, peraltro, attiene a casi in cui la proposizione del ricorso sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ai sensi dell'art.19, comma 4, d.lgs. 150 del 2011, come modificato dal d.lgs. 18/8/2015 n. 142.

I casi in cui la proposizione del ricorso non sospende l'esecutività del provvedimento, elencati alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 19 comma 4 cit., sono infatti percentualmente residuali e riconducibili, sinteticamente, al fatto che sia stato adottato un provvedimento di trattenimento del richiedente in un C.I.E. (Centro di Identificazione ed Espulsione) [lett. a)], ovvero che il provvedimento impugnato abbia dichiarato inammissibile o manifestamente infondata la domanda di riconoscimento della protezione internazionale [lett. b) e c)]. Ancor più residuale è la fattispecie di cui alla lett. d)<sup>1</sup>, considerato che il “ *solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento*” deve essere stato dichiarato dalla Commissione territoriale.

---

<sup>1</sup> L'art. 19 comma 4 lett. d) attiene all'impugnazione di provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c) d.lgs. 25/2008. Tale lettera c) si riferisce al caso in cui “*il richiedente presenta la domanda, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento*”.

Al di là dell'improprietà delle istanze di sospensione nei casi in cui la sospensione è effetto *ex lege* del ricorso (con conseguente provvedimento di non luogo a provvedere sul punto), tale prassi rende assai difficoltoso per la Cancelleria – considerato l'altissimo numero di ricorsi proposti ex art. 35 d.lgs. 25/2008 - individuare quelli in cui è effettivamente necessario un provvedimento sull'istanza di sospensione, in modo da sottoporre tali ricorsi con la massima urgenza al Giudice per la decisione sulla sospensiva.

Si rappresenta inoltre che, per una più agevole individuazione da parte della Cancelleria dei ricorsi con richiesta di sospensiva (sempre considerato l'altissimo numero di ricorsi in materia), è consigliabile che la richiesta di sospensiva, pur già contenuta nel ricorso, sia altresì presentata con atto a parte.

Infine, sempre per facilitare l'individuazione dei fascicoli *de quo*, è bene che ciò venga segnalato al ricevente all'atto al momento dell'iscrizione a ruolo (se non eseguita con modalità telematiche).

Alla luce di quanto sopra, e sintetizzando quanto esposto:

- a) Si invitano gli Avvocati a richiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 25/2008 esclusivamente nei casi in cui la sospensiva non è effetto *ex lege* del ricorso.
- b) Si consiglia, in tali casi, di presentare altresì istanza di sospensione con atto separato.
- c) Si consiglia inoltre di fare presente a chi riceve l'atto al momento dell'iscrizione a ruolo che è vi è da emettere provvedimento urgente del Giudice sull'istanza di sospensione.

Si raccomandano le SS.LL. di assicurare la diffusione tra gli iscritti della presente nota.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti

Lecce, 1/3/2016

Il Presidente di Sezione  
(Dott.ssa Piera Portaluri)

